

Civile Ord. Sez. 3 Num. 8813 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 12/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso 23056-2016 proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliati *ex lege* in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) elettivamente domiciliato in ROMA,
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1453/2015 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 17/08/2015;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Nel 2002 (omissis) (omissis) convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, (omissis) ed esposero che: 1) il convenuto, in considerazione della relazione sentimentale tra sua figlia (omissis) aveva messo a disposizione della coppia un appartamento di sua proprietà, con l'intesa che (omissis) Rinaldi avrebbe provveduto a ristrutturarlo a sua cura e spese a fronte della rinuncia alla percezione dei canoni locativi fino a totale compensazione dei rispettivi crediti; 2) terminati i lavori e consegnati gli arredi, la relazione sentimentale tra il (omissis) (omissis) si era interrotta prima dell'utilizzazione dell'immobile in parola, del quale il (omissis) aveva fatto cambiare la serratura; 3) (omissis) : aveva poi alienato l'appartamento con gli arredi, senza nulla riconoscere al (omissis)

Tanto premesso gli attori chiesero al Tribunale adito di *«accertare il venir meno e/o la mancanza fra le parti di una qualsivoglia causa che giustifichi le prestazioni economiche effettuate dagli ... attori per i motivi di cui in narrativa, conseguentemente, per l'effetto condannare il (omissis) al pagamento della complessiva somma di € 35.022, importo al netto dei ratei pagati da (omissis) pari ad € 3.305, o di quella somma diversa, maggiore o minore che parrà di giustizia e sarà dovuta al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo definitivo, oltre il risarcimento del danno morale per appropriazione indebita dei beni mobili di proprietà dell'attore (omissis) da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze e onorari di lite».*

Si costituì (omissis) e chiese il rigetto della domanda, deducendo che l'immobile non necessitava in origine di alcuna ristrutturazione

sicché ogni eventuale intervento, posto in essere a sua insaputa, era da ricondursi a scelte discrezionali delle controparti.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 4916/09, depositata il 17/11/2009, rigettò la domanda e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione (omissis) (omissis) i proposero appello, cui resistette i

La Corte di appello di Bologna, con sentenza 1453/2015, pubblicata il 17/08/2015, rigettò il gravame e compensò integralmente tra le pari le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso (omissis)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.*».

Con tale mezzo i ricorrenti – dopo aver precisato che, nel motivo di gravame riportato a p. 17 dell'atto di appello, avevano ribadito che la difesa di controparte non si era mai incentrata sulla contestazione circa la effettiva realizzazione dei lavori in questione né della congruità della spesa, bensì sulla non debenza di tali somme, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 1808 e 1592 cod. civ., invocati *ex adverso* – sostengono che la Corte d'Appello avrebbe errato nel rigettare l'appello da loro proposto perché il (omissis) non aveva contestato né l'effettiva esecuzione dei lavori nel suo appartamento da parte della ditta -----idraulica né la circostanza che il costo degli

stessi fosse stato sostenuto da (omissis) né avrebbe contestato il documento firmato da---- Idraulica prodotto dagli attori in primo grado. Ad avviso dei (omissis) ciò avrebbe dovuto obbligare il giudice del merito a ritenere provate le suddette circostanze, decisive per il giudizio.

In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale ommesso di considerare fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e cioè: 1) avrebbe ommesso di considerare che il documento da ultimo menzionato contiene in sé la quietanza di pagamento dei detti lavori da parte di (omissis) 2) avrebbe ommesso di considerare che la concreta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di (omissis) , effettuati a cura e spese di (omissis) non è mai stata contestata nel giudizio di primo grado dal (omissis) evidenziando di aver dettagliatamente indicato, già nell'atto di citazione del primo grado, le circostanze relative all'effettuazione dei lavori e alle modalità di corresponsione, da parte di (omissis) del corrispettivo dovuto per gli stessi all'impresa che li aveva eseguiti.

Quindi, non avendo la controparte mai contestato i lavori e le spese sostenute dai ricorrenti ma avendo solo eccepito la mancata prova dell'esistenza e dell'entità dell'incremento di valore, nel rigettare il motivo principale di appello del (omissis) ritenendo che *«Scartato subito il principale argomento di (omissis) e cioè che né nel processo né in precedenza, controparte avesse mai mosso contestazioni circa l'effettiva esecuzione dei lavori, posto che l'enunciato criterio di liquidazione, quello dell'effettiva perdita patrimoniale, richiede la prova, più ampia, della precisa entità dei costi affrontati, si tratta di riesaminare il materiale probatorio ...»*, la Corte di merito avrebbe violato il principio di non contestazione.

Inoltre, quella Corte, non negando l'avvenuta esecuzione dei lavori ma ritenendo non dimostrato l'esatto costo delle opere

eseguite, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 2041 cod. civ., avendo l'azione generale di arricchimento come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno di un altro senza giusta causa e tale situazione si sarebbe verificata, secondo i ricorrenti, nel caso all'esame non essendo mai stata essa in discussione l'avvenuta realizzazione delle opere di ristrutturazione da parte dei ricorrenti.

1.1. Il motivo è fondato, per l'assorbente rilievo che non può condividersi l'affermazione della Corte di merito – né la stessa risulta conforme ad alcun principio di diritto affermato da questa Corte –, specificamente censurata dai ricorrenti e secondo cui va «*Scartato subito il principale argomento di . (omissis) e cioè che né nel processo né in precedenza, controparte avesse mai mosso contestazioni circa l'effettiva esecuzione dei lavori, posto che l'enunciato criterio di liquidazione, quello dell'effettiva perdita patrimoniale, richiede la prova, più ampia, della precisa entità dei costi affrontati, si tratta di riesaminare il materiale probatorio ...*».

Si rileva, infatti, che la Corte di merito, con siffatta affermazione, e con la statuizione adottata sul presupposto della stessa, è incorsa nella denunciata violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2041 cod. civ., non essendo previsto, in relazione all'azione ex art. 2041 cod. civ. un regime probatorio "speciale" che non contempli, in particolare, anche il ricorso al principio della non contestazione, osservandosi che tale principio, prima che fosse riformato l'art. 115 cod. proc. civ., è stato ritenuto comunque già applicabile e fondato sulla lettera dell'art. 167 cod. proc. civ., che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore (Cass. 6/10/2015, n. 19896), che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti (Cass. 21/06/2016, n. 12748; Cass. 22/09/2017, n. 22055) e che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione,

rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. 1/02/2019, n. 3126).

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.*», e con il quale si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe omessa, apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione alla valutazione delle prove.

3. Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art 360, comma 1 n. 5) c.p.c.*», si impugna il rigetto della domanda di (omissis) relativa alle spese sostenute pe l'acquisto degli arredi.

Con il mezzo all'esame si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di verificare una circostanza di fatto pacifica, ossia che non esiste alcun preciso accordo fra le parti circa la restituzione, da parte della (omissis) a rate del costo affrontato per l'acquisto dei mobili, e peraltro, non avendo mai i ricorrenti preteso l'adempimento di un tale presunto accordo nei confronti della (omissis) la sentenza impugnata violerebbe pure l'art. 112 cod. proc. civ..

Si deduce, inoltre, che, in difetto di alcun rapporto contrattuale al riguardo tra (omissis) (omissis) quest'ultimo non avrebbe la possibilità di esperire azione contrattuale nei confronti

della predetta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

Infine, si lamenta che la Corte di merito non abbia considerato che l'appartamento in questione è stato venduto con gli arredi acquistati da (omissis) sicché anche in relazione alle spese per tali arredi avrebbe dovuto applicarsi l'art. 2041 cod. civ., con la precisazione che l'azione di cui alla richiamata norma ben potrebbe proporsi anche nei confronti del beneficiario indiretto.

3.1. Il motivo è infondato.

Ed invero la Corte di merito ha confermato il rigetto della domanda in parola, ritenendo, sulla base della stessa prospettazione attorea, che la (omissis) «*si era impegnata a pagare a rate il costo affrontato per l'acquisto dei mobili, giungendo a versare complessivamente £ 6.400.000*», sicché (omissis) ben potrebbe proporre azione contrattuale nei confronti della predetta.

La decisione sul punto della Corte di merito risulta immune da censure, trovando supporto nel brano dell'atto di citazione testualmente riportato in controricorso a p. 13 ed evidenziandosi che presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito, pertanto non rileva, nella specie, la questione, pure proposta dal ricorrente, dell'esperibilità o meno dell'azione ex art. 2041 cod. civ. da parte del cd. beneficiario indiretto.

4. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l'esame del secondo e va rigettato il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente

giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame del secondo e rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

